



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 28 settembre 2021, composta dai Magistrati:

- Presidente	Salvatore	PILATO
- Consigliere	Adriana	LA PORTA
- Consigliere	Adriana	PARLATO
- Consigliere	Giuseppe	GRASSO
- Consigliere	Luciano	ABBONATO
- Referendario	Antonino	CATANZARO - relatore
- Referendario	Massimo Giuseppe	URSO

Visto l'art. 100, comma 2, e gli artt. 81, 97, 1 comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del D.lgs. n. 655/6.5.1948, nel testo sostituito dal D.lgs. n. 200/18.6.1999;

Visto il D.lgs. n. 267 /18.8.2000, e successive modificazioni, recante il T.U.E.L.;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato T.U.E.L., novellato dall'art. 3, co. 1 sub 2), del D.L. n.174/10.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in seguito modificato dall'art.33, co.1, del D.L. n.91/24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.116/2014;

Viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per l'anno 2018, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, anch'esse prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la conseguenziale deliberazione di questa Sezione n. 169/2019/INPR;

Viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per l'anno 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR, anch'esse prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la consequenziale deliberazione di questa Sezione n. 134/2020/INPR;

Visti i referti del Comune di Milazzo (ME) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente agli anni 2018 e 2019;

Vista la relazione del magistrato istruttore prot. 3894 del 23 marzo 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 84/2021, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

Udito il relatore, Referendario Antonino Catanzaro.

L'art. 148, comma 1, del TUEL (Controlli esterni) prevede che: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce, altresì, che: "In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio

1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione -da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti- della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione delle Autonomie nei seguenti punti: -verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; -valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; -monitoraggio degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; -consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Passando a trattare la specifica situazione del Comune di Milazzo, nell'attuale ciclo di controllo, svolto sugli esercizi 2018 e 2019, il magistrato istruttore ha analizzato i referti prodotti dall'Ente, formulando specifiche osservazioni in ordine a ciascuna delle forme di controllo scrutinate, che sono state recepite da questo collegio.

L'Ente ha trasmesso i documenti contabili di cui in oggetto, dal loro esame ai fini della verifica di cui all'art. 148 del TUEL sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità:

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Per l'esercizio 2018.

- Mancata conformità tra le modalità di esercizio del sistema dei controlli e i corrispondenti regolamenti dell'Ente;

- mancata produzione di alcuni report periodici previsti e/o programmati (quest'ultima criticità è stata riscontrata anche nella successiva relazione);
- ancorché risulterebbero essere state assegnate unità di personale (tre,) non risulterebbero essere stati ufficializzati report e intraprese azione correttive. L'assenza di misure correttive è stata riscontrata anche nella successiva relazione (esercizio 2019);

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Per l'esercizio 2018:

Mancata verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti tardivi, secondo le modalità di cui all'art. 41 del DL 66/2014 - legge n. 89/2014. Questa problematica era già stata riscontrata nei precedenti cicli di controllo.

Per l'esercizio 2019.

Ancorché il numero delle irregolarità rilevate risulta essere diminuito in valore assoluto (da 84 del 2018 a 7 del 2019), occorre rilevare la drastica riduzione degli atti sottoposti a controllo (179 del 2018, 38 nel 2019);

CONTROLLO DI GESTIONE

Per l'esercizio 2018:

- mancata elaborazione di indicatori (punto 3.5). Criticità già riscontrata nel precedente ciclo di controlli;
- assenza di un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare. Criticità presente anche nella successiva relazione (esercizio 2019);

CONTROLLO STRATEGICO

L'intera sezione, sia nella relazione relativa all'esercizio 2018 che in quella dell'esercizio successivo (2019), è stata compilata facendo ricorso alla sigla "n.d. nessuna dichiarazione";

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Per gli esercizi 2018 e 2019:

- mancata integrazione del controllo sugli equilibri finanziari con il controllo sugli organismi partecipati;
- mancata richiesta di misure atte a ripristinare gli equilibri finanziari;
- è stata dichiarata la compatibilità tra il programma dei pagamenti e le disponibilità di cassa;

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Per gli esercizi 2018 e 2019;

- ancorché sia stato dichiarato dall'Ente di essersi dotato di specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, l'intera sezione è stata quasi totalmente compilata utilizzando le opzioni "non ricorre la fattispecie" o "n.d., nulla da dichiarare";
- si rileva inoltre che alla domanda in merito alla riconciliazione delle posizioni di credito/ debito tra l'Ente e gli organismi partecipati è stata data risposta "no", per l'esercizio 2018, e "non ricorre la fattispecie" per l'esercizio 2019;

CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI

Per gli esercizi 2018 e 2019;

- L'Ente non avrebbe raffrontato la qualità dei propri servizi con quella dei servizi offerti da altre amministrazioni attraverso un'analisi di benchmarking;
- non sarebbero stati coinvolti attivamente i diversi portatori di interessi nella definizione degli standard di qualità;
- non sarebbero stati conseguiti miglioramenti in termini economici e/o di qualità dei servizi offerti rispetto l'esercizio precedente, misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati.

Per l'esercizio 2019:

con riferimento a questa tipologia di controlli occorre evidenziare una regressione rispetto all'attività rendicontata nell'esercizio precedente. Più specificatamente, oltre ai rilievi sopra esposti si segnala l'ampio ricorso all'opzione di risposta "n.d., nulla da dichiarare", sintomatica di un minor controllo, anche con riferimento agli argomenti che nel precedente esercizio avevano ricevuto un riscontro positivo (vedi ad esempio punto 7.4).

Il Collegio rappresenta che, anche in questo caso, i risultati raggiunti da questa tipologia di controllo appaiono ancora lontani dagli obiettivi previsti dal legislatore. L'Ente è, pertanto, invitato a porre particolare attenzione sui profili critici evidenziati, valorizzando e coinvolgendo la collettività con gli strumenti ritenuti più adeguati, al fine di incrementare la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza. La Sezione effettuerà uno specifico focus su tale tipologia di controllo, evidenziando fin d'ora che l'implementazione del controllo sulla qualità dei servizi appare del tutto insufficiente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,

DELIBERA

- di segnalare le carenze e le disfunzioni -come rilevate nella parte motiva- al Consiglio comunale, tramite il Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Milazzo, per i profili di rispettiva competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti Organi del Comune di Milazzo.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2021.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Antonino Catanzaro)



ANTONINO
CATANZARO
CORTE DEI
CONTI
02.11.2021
11:04:37
GMT+00:00

Depositato in segreteria il 3 novembre 2021.

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)



PILATO SALVATORE
02.11.2021 15:55:10
GMT+01:00

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
BORIS RASURA
In Data/On Date:
mercoledì 3 novembre 2021 15:41:11